



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - AMP**

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 19 aprile 2016

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge n.150 del 7 giugno 2000 e del D.P.R. n.422 del 21 settembre 2001, le attività di informazione e di comunicazione del Parco Nazionale dell'Asinara - AMP.
2. L'Ente individua, prioritariamente nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, e soltanto successivamente al di fuori delle stesse, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione.
3. Nel rispetto delle norme vigenti e dello Statuto del Parco, sono considerate attività di informazione e di comunicazione quelle poste in essere dall'Ente Parco, in Italia o all'estero, volte a favorire, promuovere e conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione istituzionale esterna, rivolta ad altri Enti, locali, regionali, nazionali ed internazionali (interistituzionale), ai cittadini italiani ed esteri (singoli od organizzati in formazioni sociali, economiche e non, riconosciute dalla Legge), attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna, tra gli Organi dell'Ente (Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori dei Conti, Comunità del Parco), il Direttore e il personale del Parco.

**Art. 2
Principi generali**

1. L'Ente Parco ispira la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale alla semplificazione del linguaggio, ai principi di conoscenza, di imparzialità e di trasparenza a garanzia del diritto di accesso, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
2. Promuove la conoscenza della propria attività istituzionale e amministrativa attraverso ogni idoneo strumento di informazione e comunicazione consentito dalla Legge.

**Art. 3
Finalità**

1. I principi di cui all'art. 2 si applicano all'attività istituzionale e amministrativa dell'Ente secondo le seguenti finalità:
 - a) favorire la gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass-media tradizionali e new-media) al fine della più ampia, efficace e corretta diffusione delle proprie attività;



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- b) sostenere e implementare lo sviluppo di una coerente politica di comunicazione istituzionale integrata e delle pubbliche relazioni con tutti i soggetti pubblici e privati (comunicazione istituzionale e relazioni esterne).
- c) potenziare e armonizzare i flussi di comunicazione interna per favorire processi di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza, la gestione e lo sviluppo del percorso dei procedimenti amministrativi.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Art. 4
Caratteri generali

- 1. Con riferimento alla Legge n. 150 del 7 giugno 2000, le attività di informazione e comunicazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara - AMP sono indirizzate a:
 - a) illustrare le attività ed il funzionamento del Parco promuovendone l'immagine e le finalità istituzionali;
 - b) illustrare l'attività di governo esercitata dagli amministratori;
 - c) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
 - d) assicurare l'informazione ai cittadini relativamente agli atti e al percorso dei procedimenti;
 - e) favorire le conoscenze allargate e approfondite sui temi di rilevante interesse pubblico;
 - f) facilitare l'accesso ai servizi del Parco e promuoverne la conoscenza;

Art. 5
Attività di informazione

- 1. L'attività di informazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara è affidata ad un addetto stampa selezionato con procedura pubblica.
- 2. L'addetto stampa si occupa e cura i rapporti con le testate giornalistiche locali, nazionali e internazionali al fine di garantire un'informazione trasparente ed esauriente sulle attività relative alle finalità istituzionali dell'Ente e risponde direttamente al Presidente dell'Ente.
- 3. Tale attività si sviluppa attraverso il "Piano media nazionale e internazionale" e il "Piano media locale". Entrambi, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, prevedono il ricorso a tutti gli strumenti d'informazione, quotidiani e periodici, tradizionalmente intesi: radio, televisioni, siti e canali web, social network e carta stampata.

In particolare, sono da considerarsi di esclusiva competenza dell'addetto stampa:

- a) la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo organo di governo sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi;
- b) l'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- c) la realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
- d) il coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali;
- e) il rilascio di interviste ai mezzi di informazione (quotidiani, tv, radio, web, riviste, etc.);
- f) la partecipazione a programmi radio/web/televisivi.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

4. L'azione dell'addetto stampa deve svolgersi in modo coordinato e sinergico con il Consiglio Direttivo e/o con la Commissione Informazione comunicazione e divulgazione ambientale, con il Direttore dell'Ente e il Responsabile dell'AMP.
5. Per l'addetto stampa è obbligatoriamente richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (albo professionisti o anche pubblicisti).
6. L'istituzione dell'addetto stampa non comporta nessuna modifica della pianta organica o dell'articolazione degli uffici.
7. Il Presidente e il Consiglio Direttivo, sentito anche il parere del Direttore, possono chiedere di sfiduciare l'addetto stampa e rimuoverlo dall'incarico con voto palese a maggioranza semplice dei Consiglieri.

Art. 6

Attività di comunicazione esterna
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Nell'attività di comunicazione esterna, l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara si avvale anche dell'URP, l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, obbligatorio ai sensi della Legge 150/2000.
2. L'URP svolge compiti di informazione, di garanzia di accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione della semplificazione, nonché di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi. L'URP ha l'obiettivo di agevolare i rapporti tra Ente Parco e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa.
3. All'URP è affidata anche la gestione del Sito web ufficiale dell'Ente. Tale sito svolge la funzione di sportello di informazione online ma anche di banca dati con l'archivio di atti, documenti, avvisi, bandi, moduli e news sulle iniziative dell'Ente a disposizione degli utenti online per corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da parte del cittadino. I testi di carattere giornalistico pubblicati sul Sito web, sono redatti in stretta collaborazione con l'addetto stampa dell'Ente.
4. La gestione dell'URP e del Sito Web Ufficiale dell'Ente è affidata al personale del Parco alle dirette dipendenze e secondo le direttive impartite dal Direttore del Parco.

Art. 7

Attività di comunicazione interna

1. L'attività di comunicazione interna tra gli Organi (*Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori dei Conti, Comunità del Parco*) e i dipendenti e/o collaboratori dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, è svolta secondo le direttive impartite dal Direttore del Parco.
2. L'intera struttura dell'Ente Parco deve cooperare con la massima partecipazione e coordinamento con il Consiglio Direttivo e con il Direttore del Parco.
3. Il Direttore del Parco comunica alle Commissioni Consiliari Permanenti e/o ai singoli Consiglieri che si siano resi disponibili a seguire particolari settori, ogni comunicazione cartacea e/o digitale ad essi relativa.
4. Il Direttore del Parco e il personale dell'Ente Parco è tenuto a fornire ai consiglieri ogni informazione relativa ad eventi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali di interesse per l'Ente, nonché ogni comunicazione o richiesta esterna indirizzata al Consiglio Direttivo o per la quale lo stesso Consiglio Direttivo è tenuto a prendere delle decisioni.
5. La documentazione riguardante l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo, va spedita anticipatamente tramite canali telematici ai singoli Consiglieri in tempi congrui (entro e non oltre otto giorni lavorativi) affinché ne prendano visione e cognizione in vista dei lavori consiliari.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

6. Ai singoli Consiglieri è trasmesso dal Direttore l'organigramma dell'Ente (con nome, cognome, qualifica e mansioni dei dipendenti e/o collaboratori con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionali).
7. L'attività di comunicazione interna dell'Ente Parco prevede la realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, orientato a:
 - a) sviluppare la comunicazione digitale e semplificare le comunicazioni interne;
 - b) coadiuvare la formazione e l'aggiornamento costante dei dipendenti del Parco;
 - c) migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa dell'Ente;
 - d) valorizzare il lavoro del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione;
 - e) stimolare tra dipendenti e collaboratori del Parco senso di appartenenza e pieno coinvolgimento nel processo di condivisione delle finalità istituzionali dell'Ente Parco.

Art. 8

Comunicazione a carattere pubblicitario

1. L'Ente Parco, sentito il preventivo parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può elaborare progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, per promuovere le proprie finalità istituzionali.
2. Tali progetti devono contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, l'Ente tiene conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero e/o di partners internazionali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione.

Art. 9

Le risorse

L'Ente Parco si attiene a politiche volte al contenimento della spesa e si impegna ad individuare nel proprio bilancio le risorse economiche per dotarsi di un'informazione e comunicazione efficienti ed efficaci.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Commissioni Consiliari Permanenti

Ai sensi del "Regolamento per le attività delle Commissioni Consiliari Permanenti", le attività del addetto stampa e dell'Ufficio Relazioni col Pubblico, rientrano automaticamente nella competenza della Commissione "Informazione, comunicazione e divulgazione ambientale".



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Art. 11
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e alle disposizioni emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge.
3. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui al presente Regolamento non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Porto Torres (SS)
lì ./../....

Il Presidente